FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 110 pf 26-27 adottato nei confronti della Sig.ra Anna D'EREDITA', e della società SSD MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Anna D'EREDITA', nella sua qualità di legale rappresentante e presidente della società Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 124 del 5/5/2026 della LND, con particolare riferimento alla violazione della disposizione di cui al combinato disposto delle lettere a) e k) del citato CU in tema di "Disposizioni Organizzative per disputa gare play off e play out", per aver provveduto con notevole ritardo (di oltre tre mesi) - e non al prescritto "termine della gara" - al pagamento della "quota parte" degli incassi relativi al match del 17/05/2026 in favore della società ospitata Paganese Calcio 1926 S.S.D. A R.L., nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell'incasso;

 SSD MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva la Sig.ra Anna D'Eredità all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Anna D'EREDITA',
 - Società SSD MARTINA CALCIO 1947, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Anna D'Eredità;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindi) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna D'EREDITA',
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD MARTINA CALCIO 1947;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò